

**La disciplina del trattamento di fine mandato corrisposto agli
amministratori e l'utilizzo dello strumento assicurativo**

INDICE

Introduzione	p.	3
1 La disciplina civilistica del trattamento di fine mandato degli amministratori	p.	4
2 Disciplina fiscale del trattamento di fine mandato	p.	8
3 L'utilizzo dello strumento assicurativo	p.	12

Introduzione

La remunerazione degli amministratori di società, balzata agli onori della cronaca a causa di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che ne aveva contestato la deducibilità dal reddito d'impresa (ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010¹), è sempre stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale a motivo della propria centralità nella *governance* societaria.

Il presente lavoro si occupa di un aspetto peculiare della remunerazione degli amministratori, il trattamento di fine mandato, analizzandone prima la disciplina civilistica (par. 1) e poi quella fiscale (par. 2). In particolare, l'esame della disciplina fiscale del trattamento di fine mandato verrà articolato distinguendo il regime fiscale riservato al soggetto percettore (par. 2.1) da quello riservato all'impresa erogante (par. 2.2).

L'approfondimento esamina anche l'utilizzo, da parte dell'impresa, dello strumento assicurativo al fine di costituire la provvista necessaria alla corresponsione del suddetto elemento retributivo (par. 3), analizzandone i riflessi fiscali sia in capo all'impresa (par. 3.1) sia in capo al soggetto percettore (par. 3.2).

¹ Questa pronuncia è stata fortemente criticata dalla dottrina e la stessa Cassazione, successivamente, sembra essere tornata sui suoi passi (vedi, infatti, in senso contrario: Cass. Civ. n. 24957 del 10 dicembre 2010).

1 La disciplina civilistica del trattamento di fine mandato

L'art. 2389 del codice civile stabilisce che “*i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dell'assemblea*”. Salvo previa determinazione dello statuto, dunque, spetta ai soci il potere di stabilire le attribuzioni economiche spettanti agli amministratori, al momento della loro nomina oppure nel corso dell'incarico o al termine dello stesso (artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, cod. civ.).

Nulla viene detto, invece, riguardo al trattamento di fine mandato. A differenza di quanto accade per i lavoratori dipendenti – per i quali è l'art. 2120 cod. civ.² a prevedere che, al termine del rapporto di lavoro, venga corrisposto il trattamento di fine rapporto – per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non esiste un'apposita disciplina che regoli le modalità istitutive e i criteri di calcolo del trattamento di fine mandato. Sebbene manchi nella disciplina civilistica l'espressa previsione dell'indennità di fine mandato, è però fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita, rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” *lato sensu* inteso. In assenza di un'espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall'assemblea dei soci³.

La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tutto il modo, sostanzialmente lasciata all'autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società. In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso potrebbe essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione; oppure potrebbe essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili⁴.

² “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.

³ Cfr.: G. CASELLI, *Vicende del rapporto di amministrazione* in *Trattato delle società per azioni*, Torino, 1991, pag. 51, e L. MAZZUCCOLO, *Contratti di assicurazione stipulati a garanzia del tfr e del tfm* in *GT – Rivista di giurisprudenza tributaria* n. 10/1999, pag. 872.

⁴ In merito alla disciplina del compenso degli amministratori si veda, *ex multis*, E. ANSELMINI, *Alcune osservazioni in tema di «compenso» degli amministratori mediante «partecipazione agli utili»*, in *Giur. comm.*, 1992, II, pag. 1; F. GALGANO, P.G. JAEGER, *Ancora sulla determinazione del compenso degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 1987, II, pag. 797.

Nella disciplina civilistica dell'istituto, per la verità, non esiste alcuna norma che indichi l'importo massimo degli emolumenti da assegnare all'organo amministrativo né, tantomeno, l'importo massimo del trattamento di fine mandato. Ciò potrebbe legittimare l'interpretazione secondo cui la determinazione del *quantum* da assegnare agli amministratori, sia per la parte diretta sia per la parte differita, atterrebbe a una scelta discrezionale dell'assemblea dei soci. Questa ricostruzione potrebbe ritenersi suffragata anche da alcune pronunce della Cassazione che, constatata l'inerenza dei compensi attribuiti agli amministratori all'attività d'impresa (in mancanza di una norma fiscale che ponga un limite oggettivo alla deducibilità degli stessi), sembrerebbe ro escludere la legittimità di un controllo di congruità degli stessi da parte dell'Amministrazione finanziaria⁵.

La ricostruzione sopra esposta, tuttavia, non è esente da rilievi. Se la giurisprudenza di legittimità non è univoca in ordine alla sindacabilità, da parte degli uffici finanziari, del *quantum* dei compensi corrisposti agli amministratori, è invece consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'Amministrazione finanziaria può valutare la congruità dei costi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi e procedere alla loro rettifica, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio di impresa⁶. In particolare, in più occasioni la Cassazione ha affermato che l'Agenzia può negare la deducibilità di quei costi che appaiano sproporzionati ai ricavi e all'oggetto dell'impresa⁷.

Anche per la quantificazione del trattamento di fine mandato, dunque, dovrebbe adottarsi, in via cautelativa, un parametro analogo a quello previsto per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, cioè rapportato al compenso globale annuo⁸. Un'argomentazione in tal senso sembrerebbe potersi desumere dal comma 4 dell'art. 105 del TUIR, il quale stabilisce che "*le disposizioni dei commi 1 e 2 [che disciplinano*

⁵ Vedi Cass. sentenze n. 6599 del 9 maggio 2002; n. 21155 del 31 ottobre 2005; n. 28595 del 2 dicembre 2008 e, da ultimo, n. 24957 del 10 dicembre 2010. In particolare, la citata sentenza n. 28595 del 2008 afferma che l'Amministrazione finanziaria "*allo stato attuale della legislazione non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori della società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 62*".

⁶ Per quanto riguarda i compensi degli amministratori, questa possibilità sembrerebbe però essere stata esclusa dalla sentenza 24957 del 2010 cit.

⁷ Vedi Cass. n. 12813 del 27 settembre 2000; n. 13478 del 30 ottobre 2001; n. 20748 del 25 settembre 2006 e n. 21169 del 6 agosto 2008.

⁸ Cfr.: S. ZAGA, *I diversi profili di rilevanza reddituale dell'impiego finanziario in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori* in *Diritto e pratica tributaria* n. 2/2008, pag. 335; A. GIGLIOTTI e F. GAVIOLI, *Le rilevazioni contabili del trattamento di fine mandato* in *Pratica fiscale e professionale* n. 18/2004, pag. 20; V. ARTINA, *Trattamento di fine mandato: deducibilità degli accantonamenti collegati a forme assicurative* in *Pratica professionale – I casi*, n. 6/2003, pag. 255.

la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza per il personale dipendente] *valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 comma 1, lett. c, d ed f*". Rinviano a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 17, il comma 4 dell'art. 105 del TUIR sembra, dunque, ricondurre l'accantonamento in questione alle medesime limitazioni previste per il lavoro subordinato. Tale interpretazione risulterebbe, del resto, in linea anche con l'art. 50, comma 1, lettera c-*bis*), del TUIR che, assimilando espressamente i compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, legittima l'attrazione alla disciplina fiscale prevista per il lavoro dipendente anche degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato.

Alcuni interpreti⁹, tuttavia, ritengono che questa ricostruzione della disciplina del trattamento di fine mandato non sia condivisibile, perché eccessivamente restrittiva. Le critiche muoverebbero dal fatto che la Cassazione¹⁰ e la stessa Amministrazione finanziaria¹¹ avrebbero, in realtà, riconosciuto al trattamento di fine mandato una natura diversa dal trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine mandato, infatti, diversamente dal trattamento di fine rapporto, "*non è disciplinato, sotto il profilo civilistico, da nessuna norma, è derogabile avendo natura pattizia, e ad esso, come anche per la parte non differita dei compensi degli amministratori, non è applicabile la tutela prevista dall'art. 36 Cost.*"¹². Secondo questa linea interpretativa sarebbe una forzatura applicare, quale criterio per la determinazione dell'accantonamento dell'indennità di fine mandato, lo stesso criterio previsto per le indennità di fine rapporto dei lavoratori subordinati.

Sotto il profilo fiscale, tuttavia, alla luce della sindacabilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della congruità dei costi ai fini della deducibilità degli stessi, non possiamo non rilevare che la determinazione del trattamento di fine mandato, e dei corrispondenti accantonamenti, secondo i criteri seguiti per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti – cioè in misura proporzionale ai

⁹ F. LOZZI, *Deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori*, in *Corriere Tributario* n. 37 del 2 agosto 2010, pag. 2510, e P. MENEGHETTI, in *Il Sole - 24 Ore* del 3 dicembre 2007.

¹⁰ Vedi Cass. civ. n. 2755 del 22 luglio 1969.

¹¹ Vedi Circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E: "*l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disponendone l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente. Tale assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge*".

¹² Vedi F. LOZZI, *Deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori*, in *Corriere Tributario* n. 37 del 2 agosto 2010, pag. 2510.

compensi annualmente corrisposti – sia preferibile, perché prudenzialmente più corretta.

2 La disciplina fiscale del trattamento di fine mandato

L'attenzione del legislatore fiscale in merito all'indennità di fine mandato si è per lungo tempo concentrata sul solo aspetto impositivo riguardante il soggetto percettore. Il d.P.R. n. 597 del 1973, infatti, disponeva unicamente la tassazione separata del trattamento di fine mandato in capo al percipiente, tralasciando ogni riferimento per quanto riguarda l'incidenza dello stesso sul reddito d'impresa¹³. Solo con il d.P.R. n. 917 del 1986, il legislatore ha considerato il trattamento di fine mandato anche dal lato del reddito d'impresa, disponendo – all'art. 105 – la deducibilità dei relativi accantonamenti dal reddito dell'impresa erogante.

2.1 Per il percettore, il trattamento di fine mandato – che, al pari di tutte le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi della lett. *c-bis*) del comma 1 dell'art. 50 del TUIR –

è caratterizzato da una modalità di tassazione particolarmente favorevole. L'art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR consente, infatti, di assoggettare le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50, comma 1, lett. *c-bis*), del TUIR a tassazione separata, a condizione che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L'applicazione della tassazione separata è suscettibile di determinare, nella maggioranza dei casi¹⁴, un notevole beneficio per il percettore del reddito, in quanto l'imposta viene ad essere determinata, in base alle previsioni dell'art. 21, comma 1, del TUIR, applicando all'ammontare percepito dal contribuente – in luogo delle aliquote progressive per scaglioni applicate al reddito complessivo, comprensivo dell'indennità percepita – l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente stesso nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione¹⁵. Con l'applicazione della tassazione separata, poi, il *pro relief* fiscale

¹³ L'art. 65 del d.P.R. n. 597 del 1973, infatti, riguardava unicamente gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente.

¹⁴ E' anche possibile che per l'amministratore la tassazione ordinaria si riveli più conveniente di quella separata; ciò accade quando i redditi dichiarati nel biennio di riferimento siano molto più elevati rispetto a quello dell'anno in cui viene percepito il trattamento di fine mandato. In questo caso, sarà, peraltro, lo stesso ufficio a provvedere alla liquidazione dell'imposta nella modalità più conveniente per il contribuente. In proposito, l'art. 17 del TUIR stabilisce, infatti, che gli uffici provvedono ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità previste per la tassazione separata ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

¹⁵ Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applica, ai sensi del comma 3 dell'art. 21, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se invece non

sull'indennità di fine mandato si realizza in due momenti: al l'atto dell'erogazione dell'indennità, attraverso l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 20 per cento (a i sensi dell'art. 24, comma 1, ultimo periodo, del d.P. R. n. 600 del 1973) e, successivamente, con la liquidazione dell'imposta definitiva effettuata dall'Agenzia delle entrate, la quale applica l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente.

Condizione essenziale per poter assoggettare il trattamento di fine mandato a tassazione separata è, come già indicato, che il diritto all'indennità risulti da atto scritto di data certa, anteriore all'inizio del rapporto. Il requisito della data certa è sempre soddisfatto nel caso in cui la società preveda, per statuto, il diritto, da parte degli amministratori, alla percezione dell'indennità di fine mandato; in tal caso, il diritto sorge con la costituzione della società, che avviene per atto pubblico, e l'inizio del rapporto non può che essere successivo alla costituzione della società stessa¹⁶. In assenza della predetta previsione statutaria, l'assemblea può comunque deliberare in qualsiasi momento il diritto alla percezione dell'indennità di fine mandato, purché la delibera sia antecedente all'accettazione della carica da parte dell'amministratore. Il riconoscimento della data certa alla delibera assembleare può avvenire, in questo caso, con diverse modalità: ad esempio, facendo redigere il verbale di assemblea da un notaio; facendo autenticare da un notaio le firme apposte dai soci sul verbale di delibera; inviando all'amministratore copia della delibera per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure registrando la delibera presso l'Agenzia delle entrate¹⁷. In mancanza della data certa, l'intera indennità di fine mandato deve essere assoggettata a tassazione ordinaria; in questo caso, il sostituto d'imposta deve considerare l'indennità come un normale compenso che concorre alla formazione del reddito dell'amministratore e deve, dunque, applicare la tassazione ordinaria.

vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (aliquota attualmente pari al 23 per cento).

¹⁶ Naturalmente, ad analoghe conclusioni si deve giungere, *mutatis mutandis*, in caso di modifica dello statuto.

¹⁷ Affinché la data certa sia anteriore all'inizio del rapporto, occorre poi che l'amministratore sia di nuova nomina o che venga determinata un'interruzione del rapporto, così che la nomina o la conferma possano rappresentare l'inizio di un nuovo rapporto. Qualora l'amministratore non sia di nuova nomina, quindi, lo stesso dovrà dimettersi e attendere la delibera con la quale gli verrà conferito nuovamente l'incarico e che dovrà riportare espressamente la previsione dell'indennità di fine mandato. Questa operazione, comunque, potrebbe subire rilievi da parte dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto ove il trattamento di fine mandato riconosciuto all'amministratore non sia parametrato ai compensi corrisposti. Vedi V. ARTINA, *Trattamento di fine mandato: deducibilità degli accantonamenti collegati a forme assicurative in Pratica professionale – I casi*, n. 6/2003, pag. 255.

2.2 Per quel che riguarda il reddito d'impresa, il trattamento di fine mandato è disciplinato dall'art. 105, comma 4, del TUIR il quale stabilisce che: “*le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), d) ed f).*” Ciò equivale a dire che è consentito applicare le disposizioni previste per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente anche agli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti da collaborazione coordinata e continuativa (quale è, appunto, il trattamento di fine mandato), ovvero che è possibile dedurre l'accantonamento nei limiti della quota maturata nell'esercizio in conformità alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di collaborazione, cioè per competenza, a prescindere dal momento in cui l'indennità verrà pagata¹⁸. Il richiamo del comma 4 dell'art. 105 del TUIR alla lett. c) dell'art. 17 del TUIR, peraltro, aveva sollevato un dubbio in merito al fatto che il requisito della data certa dovesse ritenersi determinante o meno, per la società, al fine di poter dedurre il costo dell'indennità per competenza, attraverso gli accantonamenti delle quote maturate nell'esercizio. La norma di comportamento n. 125 dell'Associazione italiana Dottori commercialisti aveva sostenuto che, in assenza del requisito della data certa, l'indennità di fine mandato dovesse essere dedotta dalla società nel periodo di imposta in cui la stessa veniva corrisposta all'amministratore, cioè per cassa¹⁹; una parte della dottrina, invece, riteneva che il richiamo alla lett. c) dell'art. 17 fosse esclusivamente funzionale all'individuazione della tipologia dell'indennità cui deve essere esteso il regime di deduzione dell'accantonamento di cui al primo comma dell'art. 105 del TUIR e non si estendesse anche al requisito della data certa, con la conseguenza che la deducibilità dell'indennità sarebbe dovuta avvenire sempre per competenza²⁰.

Sulla deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato si è espressa, in risposta ad un'istanza di interpello, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 211/E del 22 maggio 2008²¹, affermando che per i rapporti di collaborazione

¹⁸ Come invece avviene, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, per i compensi ordinariamente corrisposti agli amministratori.

¹⁹ Questo documento subordina la deducibilità dell'indennità a tre condizioni: a) l'indennità deve riferirsi alla cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; b) il diritto all'indennità deve risultare da atto avente data certa; c) la data certa deve essere anteriore all'inizio del rapporto.

²⁰ Tra queste segnaliamo il parere n. 1 del 9 gennaio 2009 della Commissione di studio “Imposte dirette e reddito d'impresa” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; S. ZAGA, *I diversi profili di rilevanza reddituale dell'impiego finanziario in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 2/2008, pag. 335, e M. LEO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 2010, II, pag. 1891.

²¹ L'Amministrazione finanziaria, in effetti, si era già pronunciata in questo senso riguardo al trattamento di fine rapporto nella risoluzione n. 890 del 30 dicembre 1992, nella quale aveva precisato che “gli

coordinata e continuativa che non rispettano il presupposto della sussistenza di un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto dal quale risulta il diritto all'indennità, la deduzione del costo per l'indennità di trattamento di fine mandato non si verifica in base al criterio della competenza economica, ma in relazione all'anno di effettiva erogazione dell'indennità stessa (criterio di cassa). Quest'ultimo pronunciamento di prassi, infatti, ha precisato che *“gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di trattamento di fine mandato (TFM), per effetto del rinvio contenuto nel citato art. 105, comma 4, rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza. Più in particolare, il comma 1, lett. c), dell'art. 17 del T.U.I.R. prevede, ai fini della tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l'applicazione del beneficio della tassazione separata solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Si ritiene che il rinvio a quest'ultima disposizione debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato. La deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima”*.

accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, sempreché il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto”.

3 L'utilizzo dello strumento assicurativo

A garanzia del pagamento dell'indennità di fine mandato agli amministratori, le società possono stipulare apposite polizze assicurative che, oltre a garantire l'accantonamento graduale della provvista necessaria, consentono di ottenere un rendimento finanziario. Tali polizze assicurative possono essere stipulate dalle società in modo individuale o collettivo²² e possono prevedere, quale soggetto beneficiario, o direttamente l'amministratore o la stessa società contraente che si impegna eventualmente a retrocedere all'amministratore, in aggiunta al capitale rappresentante l'indennità di fine mandato dovutagli, anche il rendimento finanziario maturato. La distinzione tra polizze stipulate in favore della società e polizze stipulate in favore dell'amministratore incide, come vedremo, sulla disciplina fiscale applicabile alla somma erogata dall'assicurazione²³.

3.1 Per l'impresa, sia nell'ipotesi in cui risulti diretta beneficiaria della polizza sia nell'ipotesi in cui abbia stipulato il contratto assicurativo in favore dell'amministratore, i premi della polizza stipulata per garantire la corresponsione del trattamento di fine mandato rappresentano comunque un investimento²⁴ (hanno, cioè, natura esclusivamente finanziaria²⁵), perché funzionali a costituire la provvista necessaria per corrispondere – alla scadenza dell'incarico dell'amministratore – quanto dovuto²⁶.

²² Vedi circolare Ministero delle finanze n. 14 del 17 giugno 1987. Si tratta di "contratti assicurativi che contemplano una pluralità di assicurati ed in cui l'evento considerato riguarda ognuna delle singole "teste", senza legami di interdipendenza con eventi riguardanti altre "teste" assicurate facenti parte del medesimo gruppo di assicurati. In sostanza, nelle assicurazioni collettive è riunita una pluralità di contratti assicurativi su altrettante "teste", con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenta determinate caratteristiche di omogeneità, quasi sempre si tratta di dipendenti di uno stesso datore di lavoro o di appartenenti ad una stessa associazione o categoria professionale" (cfr.: S. ZAGA, *I diversi profili di rilevanza reddituale dell'impiego finanziario in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori in Diritto e pratica tributaria* n. 2/2008, pag. 363).

²³ Vedi V. ART INA, *Trattamento di fine mandato: deducibilità degli accantonamenti collegati a forme assicurative in Pratica professionale – I casi*, n. 6/2003, pag. 255.

²⁴ In questi termini cfr. M. ANNECC HINO, in AA.VV., *Le assicurazioni private*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, (a cura di) G. Alpa, Torino, 2006, I, pagg. 243 ss.. Sul punto si veda anche la circolare ministeriale del 17 giugno 1987, n. 14/8/128, in *Fisco*, 1987, pagg. 4140 ss.

²⁵ Cfr.: S. CHIRICHIGNO e G. STANCATI, *Le polizze assicurative stipulate per gli amministratori in Corriere tributario*, n. 10/2004, pag. 757.

²⁶ Questa ricostruzione – che riconosce un identico trattamento contabile e fiscale ai contratti di assicurazione stipulati per garantire il pagamento del trattamento di fine mandato sia nell'ipotesi in cui beneficiario della polizza sia l'impresa sia nell'ipotesi in cui diretto beneficiario della stessa sia l'amministratore – sembrerebbe contraddetta da un risalente pronunciamento di prassi riguardante polizze assicurative stipulate per garantire il trattamento di fine rapporto. Il Ministero delle finanze (circolare n. 26 del 29 luglio 1981), infatti, aveva distinto le fattispecie in cui beneficiario della polizza fosse stata la società da quelle in cui invece il diretto beneficiario della stessa fosse stato il dipendente, sostenendo che in

Pertanto, i premi assicurativi dovranno essere e riportati nello stato patrimoniale²⁷, mentre nel conto economico dovranno essere registrati gli accantonamenti relativi al debito in maturazione costituito dal trattamento di fine mandato che a corrispondere all'amministratore tra i costi deducibili²⁸. Qualora la polizza abbia come beneficiario l'impresa e produca dei frutti, inoltre, deve essere registrata contabilmente come ricavo – e assoggettata a tassazione con ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento²⁹ – la differenza tra il capitale maturato a scadenza e l'importo dei premi versati (c.d. rendimento di polizza). In quest'ipotesi, se è stata contrattualmente prevista anche la

quest'ultima ipotesi i premi pagati dalla società alla compagnia di assicurazione sarebbero stati direttamente deducibili dal reddito d'impresa, in quanto corrisposti per l'amministratore. Secondo il Ministero, dunque, i premi assicurativi in oggetto avrebbero dovuto essere rilevati direttamente a conto economico. Questa interpretazione, che avrebbe potuto essere estesa analogicamente anche al trattamento di fine mandato, non appare del tutto convincente. Anche quando il trattamento di fine mandato viene corrisposto direttamente dall'impresa assicuratrice, si tratta, comunque, dell'adempimento di un onere posto a carico dell'impresa che ha stipulato la polizza; cioè dell'onere di corrispondere all'amministratore una determinata somma alla scadenza dell'incarico. La ricostruzione unitaria della fattispecie, del resto, sembra essere stata successivamente accolta anche dall'Amministrazione finanziaria che, in due successivi pronunciamenti di prassi (circolare Ministero delle finanze n. 14 del 17 giugno 1987 e circolare direzione regionale Lombardia n. 29 del 23 novembre 2000, par. 5.6), sembrerebbe aver ritenuto che il pagamento dei premi effettuato dalla società alla compagnia assicurativa, anche nell'ipotesi in cui beneficiario della polizza fosse risultato direttamente l'amministratore, non rappresenta una spesa ma semplicemente un credito vantato dalla prima nei confronti della seconda.

²⁷ Vedi S. ZAGA, *I diversi profili di rilevanza reddituale dell'impiego finanziario in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori* in *Diritto e pratica tributaria* n. 2/2008, pag. 335. Come precisato dal Ministero delle finanze (cfr.: citata circolare n. 14/8/128 del 17 giugno 1987) *“le somme versate dal datore di lavoro all'impresa assicuratrice a titolo di premio non rappresentano costi d'esercizio e, quindi, non sono oneri deducibili. Tali somme, infatti, costituiscono un mero investimento finalizzato alla costituzione della provvista che verrà utilizzata dal datore di lavoro per adempiere alle obbligazioni assunte”*. Ne deriva che la società deve provvedere ad imputare a conto economico unicamente la quota di accantonamento di competenza, a nulla rilevando che – in termini di reddito – tal e indennità di fine mandato abbia copertura assicurativa.

²⁸ Vedi F. DEZZANI e L. DEZZANI, *Il trattamento di fine mandato (Tfm): scritture contabili in Il fisco* n. 29 del 21 luglio 2008, pag. 15199. Si tratta, cioè, di ipotesi diverse dalle polizze rischi i cui premi, in quanto destinati a coprire un rischio temporalmente circoscritto esercizio per esercizio, si consumano in ciascun esercizio e, pertanto, vengono rilevati nel conto economico.

²⁹ Cfr.: art. 6, comma 1, della legge n. 482 del 26 settembre 1985 (*“Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni”*) e art. 3, comma 113, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (*“Nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attività commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è applicata a titolo di acconto”*).

retrocessione a favore dell'amministratore del rendimento finanziario (già tassato in capo alla società beneficiaria, quale componente positivo del proprio reddito d'impresa), tale importo³⁰ rappresenta comunque per la società un costo fiscalmente deducibile dal proprio reddito d'impresa³¹.

3.2 Per il percipiente, invece, il trattamento fiscale della somma derivante dalla polizza assicurativa stipulata per garantire la corresponsione del trattamento di fine mandato, e a lui girata, deve essere scomposta e assoggettata a tassazione secondo due distinte modalità, in quanto costituita da elementi di origine diversa. Le somme versate all'amministratore, all'atto della cessazione del rapporto di mandato, si compongono, infatti, di una quota pari all'importo dovuto per statuto o delibera dei soci, e di un cosiddetto rendimento di polizza, derivante dall'investimento dei premi versati³². La prima componente – corrispondente al trattamento di fine mandato – deve essere assoggettata a imposizione secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a), e 19 del TUIR³³. Diverso discorso, invece, deve essere fatto riguardo all'eventuale eccedenza, rispetto a tale somma, rappresentata dal cosiddetto rendimento di polizza. In quest'ipotesi occorre verificare se beneficiario diretto della polizza sia la società o l'amministratore. Nel primo caso, il rendimento di polizza eventualmente "girato" all'amministratore da parte del datore di lavoro, in assenza di una previa determinazione contrattuale in tal senso, dovrebbe rappresentare per l'amministratore un'erogazione liberale³⁴, come tale imponibile secondo le ordinarie aliquote progressive³⁵, mentre nell'ipotesi in cui sia stata pattuita *ab origine* la

³⁰ Ordinariamente al netto della tassazione della società.

³¹ Vedi S. ZAGA, *I diversi profili di rilevanza reddituale dell'impiego finanziario in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori* in *Diritto e pratica tributaria* n. 2/2008, pag. 335.

³² Cfr.: L. MAZZUOCOLO, *Contratti di assicurazione stipulati a garanzia del tfr e del tfm* in *GT – Rivista di giurisprudenza tributaria* n. 10/1999, pag. 872; F. RANDAZZO, *Vantaggi fiscali per le liquidazioni degli amministratori e sindaci* in *Corriere tributario* n. 2/1990.

³³ Vedi S. ZAGA, *I diversi profili di rilevanza reddituale dell'impiego finanziario in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori* in *Diritto e pratica tributaria* n. 2/2008, pag. 335.

³⁴ Cfr.: circolare Ministero delle finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, circolare Agenzia delle entrate n. 24 del 10 giugno 2004 e n. 1 del 19 gennaio 2007, nonché risoluzioni Agenzia delle entrate n. 186 del 12 giugno 2002 e n. 114 del 23 maggio 2003.

³⁵ Ricordiamo che il decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha abrogato l'art. 51, comma 2, lettera b), del TUIR il quale disponeva l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle "erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a € 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172". A seguito di questa abrogazione, pertanto, qualsiasi erogazione liberale del datore di lavoro in denaro nei confronti del lavoratore dipendente deve concorrere

corresponsione all'amministratore anche del c.d. rendimento di polizza, questo concorrerà – al netto della tassazione già subita dalla società – a formare il trattamento di fine mandato, scontando così la tassazione per lo stesso prevista³⁶. Qualora, invece, beneficiario della polizza stipulata per garantire il pagamento del trattamento di fine mandato risultasse l'amministratore, il c.d. rendimento di polizza dovrebbe scontare unicamente l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento³⁷. Sotto il profilo giuridico, dunque, il fatto che i premi assicurativi della polizza vengano corrisposti dall'impresa non incide sulla disciplina fiscale del c.d. rendimento di polizza nell'ipotesi in cui il provento maturi direttamente in capo all'amministratore.

alla formazione del reddito dello stesso (vedi circolare Agenzia delle entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008, par. 16).

³⁶ Al ricorrere del presupposto della data certa avverrà con tassazione separata, mentre nell'ipotesi in cui manchi tale presupposto sconterà la tassazione ordinaria.

³⁷ Vedi risoluzione Ministero delle finanze n. 8 del 14 dicembre 1987 e circolare Ministero delle finanze n. 14 del 17 giugno 1987. Cfr.: L. MAZZUCCOLO, *Contratti di assicurazione stipulati a garanzia del tfr e del tfm in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria* n. 10/1999, pag. 872; F. GALLIO, *Trattamento contabile e fiscale del trattamento di fine mandato degli amministratori in Il Fisco* n. 47 del 21 dicembre 2000, pag. 13996, e S. ZAGA, *I diversi profili di rilevanza reddituale dell'impiego finanziario in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori in Diritto e pratica tributaria* n. 2/2008, pag. 335.